



# COMUNE DI CARZANO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 8 del Consiglio comunale

**OGGETTO: Modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **tredecì** del mese di **maggio**, alle ore 19.30, presso la sede municipale, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Trentinaglia Nicoletta - Sindaco
2. Andriollo Marta - Consigliere Comunale
3. Campestrin Erman - Consigliere Comunale
4. Ferrai Marta - Consigliere Comunale
5. Franceschini Roberto - Consigliere Comunale
6. Piva Mauro - Consigliere Comunale
7. Ropelato Andrea - Consigliere Comunale
8. Tomasi Daniela - Consigliere Comunale
9. Buffa Carlo - Consigliere Comunale
10. Agostini Carmelo - Consigliere Comunale
11. Capra Mauro - Consigliere Comunale
12. Degol Flavia - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Trentinaglia dott.ssa Nicoletta, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Degol Flavia e Ferrai Marta.**

**OGGETTO: Modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 41 del 21.12.1984, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria ;
- la deliberazione consiliare n. 34 del 27.12.2023, esecutiva, con la quale venivano apportate delle modifiche ad alcuni articoli del Regolamento comunale di polizia mortuaria del Comune di Carzano;

Atteso che in fase di applicazione è emersa la necessità di apportare una piccola modifica all'art. 72 bis comma 4 lettera e) al fine di adattarlo alle esigenze dell'amministrazione dando la possibilità agli interessati di chiedere in concessione un loculo ossario anche in assenza di resti mortali;

Visto l'allegato 1) dove sono indicate le modifiche/integrazioni che si intendono effettuare in riferimento al Regolamento oggi in vigore;

Ritenuto le stesse meritevoli di approvazione;

Atteso che le modifiche sono state concordate ed approvate dalla Commissione dei regolamenti del Comune di Carzano nella seduta del 17.04.2024 prot. 1095;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Vista la L.P. n.7/2008 e s.m. relativa alla "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale";

Vista la L. 30 marzo 2001, n. 130 – "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

## DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le variazioni al Regolamento di polizia mortuaria vigente approvato con delibera consiliare n. 41 dd. 21.12.1984 modificato con delibera consiliare n. 34 dd. 27.12.2023 , nel testo evidenziato nell'Allegato 1 alla presente deliberazione apportando per l'effetto il nuovo testo dell' articolo 72 bis come segue:

*(testo nuovo articolo)*

### **Articolo 72 bis Tumulazione nei loculi ossario**

1. Le tumulazioni nei loculi ossario sono le disposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
  2. I loculi ossario devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
  3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
  4. Le sepolture private nei loculi ossario sono oggetto di concessione secondo le quanto segue:
    - a) le concessioni sono a tempo determinato;
    - b) la durata è fissata in 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario;
    - c) su istanza dell'originario concessionario e dei legittimati alla richiesta (il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di I grado), è consentito il rinnovo, per uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;
    - d) nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione;
    - e) le concessioni vengono assegnate in ordine cronologico fino ad esaurimento disponibilità;
    - f) la tariffa/costo di concessione per i loculi ossario viene stabilita dal consiglio comunale e le eventuali variazioni di detto importo potranno essere effettuate dalla giunta comunale.
2. di dichiarare , a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di rendere operativo il regolamento in tempi ristretti.

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

IL SEGRETARIO COMUNALE

Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

<p><b>Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 21.12.1984 modificato con delibera consiliare n. 34 dd. 27.12.2023</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VIGENTE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposta Modifica Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria</b></p>
<p><b>Art. 72 bis – Tumulazioni nei Loculi Ossario</b></p>	<p><b>Art. 72 bis – Tumulazioni nei Loculi Ossario</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le tumulazioni nei loculi ossario sono le disposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.</li> <li>2. I loculi ossario devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.</li> <li>3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.</li> <li>4. Le sepolture private nei loculi ossario sono oggetto di concessione secondo le quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Concessioni sono a tempo determinato;</li> <li>b) La durata è fissata in 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario;</li> <li>c) Su istanza dell'originario concessionario e dei legittimati alla richiesta (il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di I grado), è consentito il rinnovo, per uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;</li> <li>d) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione;</li> <li>e) Le concessioni vengono assegnate in ordine cronologico fino ad esaurimento disponibilità (in presenza resti mortali).</li> <li>f) La tariffa/costo di concessione per i loculi ossario viene stabilita dal consiglio comunale e le eventuali variazioni di detto importo potranno essere effettuate dalla giunta comunale.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le tumulazioni nei loculi ossario sono le disposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.</li> <li>2. I loculi ossario devono essere chiusi immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.</li> <li>3. Nei loculi singoli è permessa la tumulazione di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.</li> <li>4. Le sepolture private nei loculi ossario sono oggetto di concessione secondo le quanto segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Le concessioni sono a tempo determinato;</li> <li>b) la durata è fissata in 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario;</li> <li>c) su istanza dell'originario concessionario e dei legittimati alla richiesta (il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta di I grado), è consentito il rinnovo, per uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;</li> <li>d) nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'atto di concessione;</li> <li>e) le concessioni vengono assegnate in ordine cronologico fino ad esaurimento disponibilità <b>(in presenza resti mortali.</b></li> <li>f) la tariffa/costo di concessione per i loculi ossario viene stabilita dal consiglio comunale e le eventuali variazioni di detto importo potranno essere effettuate dalla giunta comunale.</li> </ol> </li> </ol>